

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

(91/672/CEE)

(GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29)

Modificata da:

| | Gazzetta ufficiale | | |
|--|--------------------|------|------------|
| | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 | L 284 | 1 | 31.10.2003 |

Modificata da:

| | | | |
|---|-------|----|-----------|
| ► <u>A1</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia | C 241 | 21 | 29.8.1994 |
| (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) | L 1 | 1 | 1.1.1995 |

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 16 dicembre 1991****sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna**

(91/672/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di disposizioni comuni per il certificato uniforme di conduzione di navi valido per le idrovie interne della Comunità;

considerando che per promuovere la libera navigazione sulle idrovie interne della Comunità si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, i certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, menzionati all'allegato I, sono così classificati:

- Gruppo A: i certificati di conduzione validi per le idrovie a carattere marittimo menzionate nell'allegato II,
- Gruppo B: i certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, del Lek e del Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5 la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro riconosce la validità dei certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo A dell'allegato I per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo enumerate nell'allegato II, come se li avesse rilasciati esso stesso.
2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo B dell'allegato I, come validi per la navigazione sulle loro idrovie interne, tranne quelle

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 18.

▼B

che richiedono la patente di battelliere del Reno o che figurano nell'allegato II, come se li avessero rilasciati essi stessi.

3. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione compreso nel gruppo A o B dell'allegato I può essere subordinato ai medesimi requisiti di età minima richiesti in detto Stato membro per il rilascio di un certificato di conduzione compreso nel medesimo gruppo.

4. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione può essere limitato alle stesse categorie di navi per cui tale certificato è valido nello Stato membro che l'ha rilasciato.

5. Salvo consultazione della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri soddisfino condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

6. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro prescriva conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportano sostanze pericolose nel suo territorio.

Gli Stati membri riconoscono l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'ADNR come comprovante tali conoscenze.

Articolo 4

Ove occorra, la Commissione prende le iniziative necessarie ai fini dell'adeguamento dell'elenco dei certificati di cui all'allegato I secondo la procedura stabilita all'articolo 7.

Articolo 5

Il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1994, sulle disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi della navigazione interna destinate al trasporto di merci e di persone, in base ad una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

▼M1*Articolo 7*

1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

**ELENCO DEI CERTIFICATI NAZIONALI DI CONDUZIONE DI NAVI
PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE NEL SETTORE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, PREVISTO ALL'ARTICOLO 1
DELLA DIRETTIVA**

**GRUPPO A: Certificati di conduzione validi sulle idrovie a carattere
marittimo menzionate all'allegato II**

Regno del Belgio

- Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...).
- Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)

Repubblica federale di Germania

- «Schifferpatent» con validità supplementare per le «Seeschiffsstraßen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

- Certificat général de capacité de catégorie «A» con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE⁽¹⁾) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);
- Certificats spéciaux de capacité con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

- «Groot Vaarbewijs II» (Binnenscheppenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

► **A1** *Repubblica di Finlandia*

- Laivurinkirja — Skepparbrev,
- Kuljettajankirja I — Förarbrev I.

Regno di Svezia

- Bevis om behörighet som skeppare B,
- Bevis om behörighet som skeppare A,
- Bevis om behörighet som styrman B,
- Bevis om behörighet som styrman A,
- Bevis om behörighet som sjökaptän. ◀

**GRUPPO B: Certificati di conduzione validi per le altre idrovie comuni-
tarie eccettuato il Reno, il Lek e il Waal**

Regno del Belgio

- Brevet de conduite A (arrêté royal n° ... du ...).
- Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...)

Repubblica federale di Germania

- «Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

- Certificat général de capacité de catégorie «A» senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);
- Certificats spéciaux de capacité senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

- «Groot Vaarbewijs I» (Binnenscheppenwet, Staatsblad 1981, nr. 678)

▼ **B**

► **A1** *Repubblica d'Austria*

- Kapitänspatent A,
- Schiffsführerpatent A.

Repubblica di Finlandia

- Laivurikirja — Skepparbrev,
- Kuljettajankirja I — Förarbrev I.

Regno di Svezia

- Bevis om behörighet som skeppare B,
- Bevis om behörighet som skeppare A,
- Bevis om behörighet som styrman B,
- Bevis om behörighet som styrman A,
- Bevis om behörighet som sjökaptän. ◀

(¹) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

▼ **B**

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE IDROVIE A CARATTERE MARITTIMO, PREVISTO
ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA**

Regno del Belgio

Schelda marittima.

Repubblica federale di Germania

Zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.

Regno dei Paesi Bassi

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale.

▼ **A1**

Repubblica di Finlandia

Saimaan kanava — Saima kanal, Saimaan vesistö — Saimens vattendrag.

Regno di Svezia

Trollhätte kanal e Göta älv, Lake Vänern, Lake Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.